



**Diritto societario, commerciale, bancario e finanziario, lavoro, privacy, fallimentare, D.lgs. 231/2001**

## Sommario

1. In evidenza
2. Diritto del Lavoro
3. Diritto Bancario e Finanziario
4. Diritto commerciale.
5. News dallo Studio

## In evidenza

**La durata della società di capitali sino al 2100 non comporta l'insorgenza del diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 terzo comma c.c.**

*Il Tribunale di Milano – nell'ambito di una controversia che ha visto il coinvolgimento di una parte assistita dallo Studio – è recentemente intervenuto sulla discussa problematica del diritto di recesso del socio di una società di capitali con durata fissata sino al 2100 (Tribunale di Milano n. 5972/2019 del 19 giugno 2019 pubblicata su [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)). Nella sua articolata decisione, il Tribunale – accogliendo la tesi proposta nel procedimento dal nostro Studio – ha affermato che tale durata, pur superando la durata della vita di una persona fisica, non comporta l'insorgere del diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 terzo comma c.c.*

L'art. 2437 comma 3 c.c. attribuisce al socio di una società per azioni costituita a tempo indeterminato e le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, la facoltà di recesso con il preavviso di almeno centottanta giorni, estensibile in base ad apposita pattuizione statutaria sino ad un anno. Principio sostanzialmente analogo è stabilito nell'art.

2473 comma 2 c.c. per le società a responsabilità limitata contratte a tempo indeterminato.

La norma ha dato luogo ad un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza in ordine alla possibilità o meno di equiparare, ai fini del diritto di recesso, una durata statutaria della società particolarmente lunga tale da superare la vita umana ad una durata indeterminata.

A favore del diritto di recesso del socio di società di capitali contratta con durata particolarmente lunga si è difatti sovente segnalata l'esigenza di evitare condotte antielusive da parte dei soci stessi e fatto richiamo in via estensiva all'art. 2285 comma 1 c.c. il quale, nelle società di persone, attribuisce il diritto di recesso del socio anche quando la società sia contratta "per tutta la vita di uno dei soci".

In senso contrario si è invece dedotta l'impossibilità di estendere analogicamente alle società di capitali concetti propri delle società di persone - essendo queste ultime caratterizzate da una regolamentazione giuridica non assimilabile a quella delle prime soprattutto in relazione ai presupposti ed alle conseguenze dell'ingresso e dell'uscita di soci dalla compagine sociale - e l'esigenza di non estendere la facoltà di recesso al di fuori delle ipotesi tipicamente previste dalla legge stante il rischio di depauperamento del patrimonio sociale che ne consegue.

In questo contesto si segnala l'interessante sentenza del Tribunale di Milano n. 5972/2019 del 19 giugno 2019.

Nella specie la società attrice, socia di una società per azioni con il 25% del capitale sociale, conveniva in giudizio quest'ultima e le altre due socie - anch'esse società di capitali - per sentire accertare la legittimità dell'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 2437, terzo comma, c.c. sul presupposto che la durata della società partecipata fissata al 2100 fosse tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale e ritenendola pertanto di fatto assimilabile ad una durata illimitata.

Il Tribunale di Milano, modificando l'orientamento espresso nell'ambito della precedente fase cautelare dopo una valutazione in quella sede sommaria, rigettava la domanda di parte attrice accertando - come dedotto dalle parti convenute - l'inesistenza del diritto della prima di recedere dalla società partecipata in ragione della durata della società ai sensi dell'art. 2437 comma 3 c.c.

Alla base della decisione vi è in primis la considerazione della esigenza - in linea con

l'orientamento del Giudice di legittimità espresso nella sentenza n. 13845/2019 - di una interpretazione restrittiva del dettato normativo in materia di recesso trattandosi di un istituto comportante la possibilità di un "depauperamento della società".

La sentenza di cui trattasi mostra poi di non condividere il ragionamento - seguito dalla decisione della Corte di Cassazione del 22 aprile 2013, n. 9662 che si è espressa per la prima volta sulla assimilabilità o meno, ai fini del recesso del socio, di una società a responsabilità limitata con la durata illimitata nel tempo a quella con termine di durata particolarmente lungo - in merito all'applicazione analogica alle società di capitali della disciplina dettata in tema di recesso nelle società di persone di cui all'art. 2285 c.c.

Ciò in quanto, secondo quanto si legge testualmente nella decisione in esame, tale "richiamo sistematico [ndr. alla disciplina delle società di persone] pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale: differenza che, ad avviso del Tribunale, non legittima quindi l'utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia, come si verifica nel caso in discussione".

La sentenza passa poi in rassegna le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza del 22 aprile 2013, n. 9662 secondo cui, ai fini della possibilità di equiparare una società con durata determinata a quella contratta a tempo indeterminato, occorre prendere a parametro di riferimento non tanto la durata della vita umana ma "la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale", parametro poi ripreso e valorizzato dalla successiva sentenza del Giudice di legittimità del 29 marzo 2019 n. 8962.

Anche in questo caso il Tribunale di Milano osserva come tale parametro di riferimento non sia utilmente applicabile allorché ci si trovi di fronte - come nel caso all'esame del Tribunale stesso e ricorrente nella pratica - a società il cui oggetto sociale è "normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile", risolvendosi in tal caso la valutazione del giudice in un giudizio discrezionale che "appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie, in particolare ricavabile dalla inopponibilità ai terzi di "elementi negoziali e vicende dei relativi rapporti societari che non siano ostensibili tramite l'accesso al Registro delle imprese e, nello specifico, non risultino esplicitati nello statuto (art.2193 cc)"11: terzi nella vicenda del recesso in particolare interessati in quanto creditori dell'ente, la cui garanzia generica rappresentata anche dal capitale sociale è suscettibile di essere diminuita laddove alla liquidazione della quota del socio receduto si debba

pervenire secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art.2437quater cc."

In ragione di quanto sopra il Tribunale ha dunque ritenuto illegittimo il recesso prematuramente esercitato dalla società partecipata ai sensi dell'art. 2437 terzo comma c.c. con durata statutaria fino al 2100 la cui attività imprenditoriale è di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito.

## Diritto del lavoro

### **Il superamento del requisito occupazionale ex art. 18 S.L. a seguito di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda: quale regime di tutela per il licenziamento applicare?**

*Il Jobs Act ha introdotto, oltre che una innovativa tutela per il licenziamento, un'ulteriore norma (art. 1,3° co.) che prevede l'estensione di tale nuovo regime ai lavoratori di tutte le imprese che, con nuove assunzioni, superano la soglia dei 15 dipendenti. Come conciliare tali nuove previsioni normative con la disciplina per la cessione di azienda o di ramo di azienda presente nel nostro ordinamento? La giurisprudenza e la dottrina non hanno ancora offerto alcuna indicazione in merito e la questione rimane aperta. L'optare per un regime di tutela piuttosto che per un altro, tra l'altro, sconta anche il fatto che attualmente la portata del regime di tutela crescente introdotto con il Jobs Act è stata fortemente rivista dalla Corte Costituzionale, rendendo il rischio connesso al licenziamento ancora incerto nella sua quantificazione e tale da essere paradossalmente economicamente meno vantaggioso per il datore di lavoro rispetto al tradizionale regime di tutela portato dall'art. 18 S.L..*

Con una chiara finalità di incentivo alla crescita occupazionale e di estensione della tutela per i licenziamenti introdotti con il D.Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act), il predetto decreto ha anche inserito una norma particolare (art. 1,3 co.) che prevede, nel caso di superamento della soglia dimensionale dei 15 dipendenti, di rendere applicabile a tutti i lavoratori, anche a quelli assunti precedentemente all'entrata in vigore del decreto (15 marzo 2015), le nuove disposizioni di tutela crescente in caso di licenziamento illegittimo.

Tale tutela è rappresentata dal riconoscimento di una indennità risarcitoria (salvo che per i casi di licenziamento nullo per i quali rimane valida la tutela reale, ovvero la reintegra ex art. 18 S.L.) crescente proporzionalmente all'anzianità di servizio del lavoratore e comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Con l'introduzione di tale meccanismo si è mirato permettere al datore di lavoro - con un occhio di riguardo a quelli stranieri - di giungere all'identificazione di una quantificazione chiara e certa del costo connesso al rischio di causa

nell'ambito di un possibile licenziamento di un proprio dipendente.

Rispetto a questo quadro normativo si evidenzia una notevole difficoltà ad armonizzare la disciplina prevista dal nostro ordinamento in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

L'art. 2112 c.c. prevede, infatti, che in caso di un trasferimento d'azienda totale o parziale, i rapporti di lavoro in corso con il datore di lavoro cedente non si interrompono ma continuano con l'acquirente senza alcuna soluzione di continuità. Ne consegue che i rapporti di lavoro tra acquirente e lavoratori addetti al ramo d'azienda ceduto non dovrebbero considerarsi "nuovi" e quindi non dovrebbero comportare l'applicazione della norma pro estensione del regime a tutele crescenti previsto dall'art. 1, 3° co. di cui sopra. Agli stessi, in caso di licenziamento illegittimo, dovrebbe ritenersi applicabile la tutela della reintegra prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Ciò sia nel caso in cui l'azienda cedente da cui provengono i lavoratori rientrasse già nel campo di applicazione dell'art. 18 S.L., ma anche per il caso in cui l'azienda cedente non raggiungesse la soglia dei 15 dipendenti una volta che considerato il nuovo intero complesso aziendale si superasse la soglia dei 15 dipendenti.

Sul tema non constano precedenti giurisprudenziali, né risulta che la questione, di importante rilievo pratico, sia stata approfondita dalla dottrina.

In questo quadro di incertezza interpretativa va poi a collocarsi un ulteriore elemento di criticità per i datori di lavoro odierni. Vi è infatti da chiedersi se l'applicazione della c.d. "tutela crescente" portata dal D. Lgs. 23/2015 è allo stato più conveniente sotto il profilo del "costo" connesso ad un licenziamento rispetto alla più datata tutela reale prevista dall'Art. 18 S.L.. Il problema si pone perché la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 194 dell'8 novembre 2018 ha scalfito quel meccanismo di certezza che era stato introdotto dal Jobs Act, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,1° co. del Decreto 23/2015 in quanto connota l'indennità risarcitoria come rigida, perché legata esclusivamente al criterio dell'anzianità di servizio creando un'ingiustificata omologazione di situazioni diverse" senza lasciare al giudice la determinazione dell'indennità da riconoscere al lavoratore facendo leva sui molteplici fattori in più occasioni richiamati in passato dal legislatore per tale fine e cioè: il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio, il comportamento delle condizioni delle parti.

Gli effetti che la sentenza può comportare, a livello teorico, sono al limite del paradosso, considerando che - come detto - il range di mensilità, a seguito del "Decreto Dignità" emanato nell'estate 2018, è passato ad essere da 6 a 36 mensilità. Tale soglia massima di 36 mensilità oltre ad essere di gran lunga più alta di tutte le soglie massime di pari natura previste dagli altri paesi europei, rappresenterebbe una misura ancor più vantaggiosa per il lavoratore della reintegra prevista dal vecchio articolo 18 S.L..

I Giudici del Tribunale di Milano hanno dimostrato di interpretare la predetta pronuncia della Corte Costituzionale in maniera molto equilibrata asserendo che, pur considerando le indicazioni della Consulta, il parametro primario da tenere in considerazione per la quantificazione dell'indennità da licenziamento illegittimo è sempre quello dell'anzianità.

Si registrano tuttavia anche sentenze che, forti del potere che di fatto la Corte Costituzionale attribuisce ai giudici di merito autorizzandoli ad effettuare una valutazione più lata del valore dell'indennizzo, in alcuni casi sono giunte a riconoscere il massimo dell'indennità per le imprese fino 15 dipendenti - 6 mesi - anche per lavoratori licenziati con meno di due anni di anzianità (Trib. Genova 11 novembre 2018).

\*\*\*

### **Il trasferimento di un dipendente per incompatibilità aziendale anche per fatti oggetto di un procedimento disciplinare.**

*La Suprema Corte ha dichiarato la legittimità del trasferimento di un lavoratore per incompatibilità ambientale quando tale incompatibilità deriva da un comportamento del dipendente che ha dato origine ad un provvedimento disciplinare (Cassazione 24 ottobre 2019 n. 27345).*

Con l'ordinanza n. 27345 del 24 ottobre 2019 la Corte di Cassazione è tornata ad affermare un principio già consolidato (Cass. 4 maggio 2017 n. 10833) ma di non poco interesse pratico per i datori di lavoro.

Il tema centrale riguarda l'incompatibilità aziendale o ambientale ovvero quelle situazioni in cui un lavoratore si trovi in uno stato di forte contrasto con i suoi colleghi o collaboratori diretti, tale da comportare uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva o dell'ufficio entro il quale il lavoratore è collocato non compatibile con il normale svolgimento delle attività lavorative. Tale disorganizzazione e disfunzione dell'ufficio viene fatta rientrare in quelle esigenze tecniche organizzative e produttive (e quindi di natura "oggettiva") di cui all'art. 2103 c.c. che legittimano il trasferimento individuale del lavoratore ad altra sede. Nella pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha dichiarato la legittimità di un trasferimento di un dipendente per incompatibilità aziendale anche se tale incompatibilità deriva da un procedimento disciplinare che ha interessato il lavoratore e dunque è connesso ad una colpa o quantomeno ad una situazione soggettiva del lavoratore stesso e ciò in quanto quello che viene ritenuto prevalente è l'effetto, sul piano della funzionalità dell'ufficio che il procedimento disciplinare ha avuto.

Nello specifico, il caso riguardava un dipendente addetto ad un consolato italiano che era stato richiamato dalla sede estera e addetto in un ufficio in Italia, in quanto una serie di errori e negligenze nel compimento dei propri compiti erano stati giudicati

come circostanze "idonee a generare quel clima di sfiducia tra il P., il Console e l'Amministrazione, pregiudizievole per il buon andamento ed il prestigio della struttura".

## Diritto bancario e finanziario

**Ordini telefonici per acquisto di strumenti finanziari e difetto di forma scritta. È sempre possibile anche la prova per presunzioni.**

*In difetto di prova documentale, la Corte di Cassazione conferma che è possibile per l'intermediario finanziario dimostrare per presunzioni la volontà di investimento o disinvestimento da parte del cliente (Cassazione Civile, 29/08/2018, n. 21360).*

La Corte di Cassazione nel 2018 ha delineato la portata delle disposizioni di cui all'art. 23, comma primo e sesto, del Testo Unico Finanziario (D.lgs. n. 58/1998), ponendo l'attenzione sul tema delle presunzioni e della prova degli ordini di investimento in prodotti finanziari.

La questione all'esame della Corte riguarda l'ipotesi in cui l'intermediario - sotto il vigore dell'art. 60 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 - non produca in giudizio copia integrale dei moduli e/o delle eventuali registrazioni su nastro magnetico (per operazioni effettuate telefonicamente) degli ordini di investimento o disinvestimento.

La Suprema Corte ha dapprima richiamato le caratteristiche del procedimento logico-conoscitivo sottostante la valutazione delle presunzioni, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.

Ha poi svolto le seguenti considerazioni:

- a) la forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 23, comma primo, T.U.F. riguarda i contratti quadro e non i singoli ordini;
- b) nel caso di ordini telefonici, la citata disposizione del regolamento Consob rappresenta uno strumento volto a tutelare gli intermediari, posto che le forme indicate dalla legge non sono in realtà richieste neanche ad probationem.

Alla luce di questi principi, nel caso in cui l'intermediario non possa avvalersi di ordini scritti (ovvero di registrazioni su supporto magnetico), il Giudicante potrà sempre effettuare una valutazione completa del materiale probatorio per individuare la volontà del cliente in relazione alle singole operazioni, utilizzando ogni elemento disponibile, anche in via presuntiva, come ad esempio:

- la conoscenza da parte del cliente dell'andamento del rapporto di conto corrente

ove sono regolate le operazioni di investimento e disinvestimento in valori mobiliari;

- la mancanza di contestazioni specifiche per un arco temporale rilevante;
- il disinteresse rispetto alla sorte dell'investimento iniziale.

I principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte non derubricano la portata dell'art. 23, TUF, ma contribuiscono a ridefinire i confini riconducibili all'onere probatorio imposto dal Legislatore agli operatori finanziari, ampliando gli strumenti difensivi a disposizione di questi ultimi.

## Diritto commerciale

**L'appaltatore risponde anche dei vizi dell'opera dovuti ad errori di progettazione/direzione del committente, se non ha svolto le dovute verifiche e segnalazioni dei medesimi al committente stesso.**

*Si pone l'attenzione del lettore sulla problematica ricorrente nella pratica in ordine alla responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera. In particolare in due interessanti sentenze - rese nell'ambito di controversia che ha visto il coinvolgimento di una parte assistita dallo Studio - il Tribunale di Milano ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che impone all'appaltatore di verificare la bontà delle istruzioni ricevute dal committente e segnalare se dette istruzioni possano comportare vizi nel prodotto o comunque impedire di eseguire l'opera a regola d'arte.*

Il Tribunale di Milano con due recenti sentenze (Trib. Milano, sez. settima, n. 10266/2018 del 12/10/2018; Trib. Milano, sez. settima, n. 2497 del 02/03/2018) ha ribadito l'orientamento in materia di responsabilità per vizi nell'appalto, secondo cui l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre responsabile per i vizi dell'opera appaltata e tale responsabilità non viene meno neanche se i vizi siano conseguenza di errori di progettazione o di direzione del committente.

Unica eccezione al principio interpretativo sopra esposto tale da poter esentare da responsabilità l'appaltatore, viene individuata dai Giudici nella condotta attiva dell'appaltatore stesso che abbia verificato il progetto o le istruzioni ricevute e, accertosi dei vizi dalle stesse derivanti, ne abbia reso edotto il committente e abbia manifestato il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera secondo quel progetto/istruzioni.

Come già stabilito dalla Corte di Cassazione, invero, anche ove l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente, lo stesso appaltatore non può considerarsi mero esecutore: l'esame della fattispecie contrattuale dell'appalto ha portato gli Interpreti ad escludere che la fase progettuale anteriore alla stipula del contratto possa incidere in

senso limitativo sulle obbligazioni dallo stesso derivanti alle parti, tantomeno sull'obbligo dell'appaltatore di eseguire l'opera a regola d'arte (Cassazione civile sez. II - 05/05/2003, n. 6754, in Giust. civ. Mass. 2003, 5).

Pertanto la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori.

Non si tratta tuttavia di una fattispecie di responsabilità oggettiva e dunque ascrivibile all'appaltatore per il solo fatto che vengano in essere vizi ed indipendentemente dalla condotta tenuta da quest'ultimo nell'esecuzione dell'appalto.

Innanzitutto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che deve trattarsi di vizi che l'appaltatore poteva riscontrare con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili o comunque di vizi che potevano essere evitati con quegli accorgimenti tecnici necessari a rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente.

Inoltre, affinché l'appaltatore possa essere esonerato da responsabilità e conseguenti obblighi risarcitori, è necessario che controlli con la dovuta diligenza professionale il progetto/le istruzioni ricevute dal committente e renda a quest'ultimo noto, tempestivamente, i vizi che ne possono conseguire altresì dichiarando espressamente la propria contrarietà all'esecuzione dell'opera con quelle modalità tecniche.

Se, nonostante ciò, il committente insistesse comunque per l'esecuzione dell'opera appaltata secondo il progetto/le istruzioni "vizianti", nulla potrà essere eccepito all'appaltatore per detti vizi.

Va però sottolineato che nell'ambito di un'eventuale controversia instaurata contro l'appaltatore per i vizi dell'opera o del servizio appaltato, l'onere di provare l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale, alla luce dei criteri sopra esposti, spetta all'appaltatore stesso: è quest'ultimo che deve infatti dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e trasparenza nei confronti del committente e ciò sia in fase di verifica del progetto che in fase di sua esecuzione.

L'appaltatore deve dunque provare di essere stato totalmente condizionato dalle istruzioni del committente e di essere stato indotto ad eseguirle, nonostante le criticità e il dissenso manifestato, per le insistenze del committente stesso (Cassazione civile sez. II - 21/05/2012, n. 8016 in Giust. civ. Mass. 2012, 5, 648).

Secondo una risalente pronuncia della Suprema Corte, poi, tale esimente può essere anche prevista contrattualmente dalle parti esplicitando che l'appaltatore sia direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni del committente senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico (Cassazione civile sez. II, 12/05/2000, n.6088 in Giust. civ. Mass. 2000, 1000).

Va però precisato che questa tesi non ha trovato frequente ed ulteriore affermazione nelle sentenze

che si sono più recentemente succedute e pertanto l'utilizzo di una tale clausola contrattuale non può allo stato considerarsi priva di "rischi".

In ogni caso, la Giurisprudenza è concorde nell'affermare che in mancanza della prova di diligente condotta nella verifica e nell'esecuzione dell'opera a regola d'arte (come sopra rappresentata), l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera senza potere invocare il concorso di colpa del progettista o del committente né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

\*\*\*

**La costituzione di un Fondo Patrimoniale tra coniugi soggiace ad azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. anche nell'ipotesi in cui la proprietà esclusiva dei beni immobili conferiti resti in capo ad uno solo dei coniugi.**

*Il Tribunale di Perugia - nell'ambito di una controversia che ha visto il coinvolgimento di una parte assistita dallo Studio - ha pronunciato una sentenza sulla revocabilità, ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di Fondo Patrimoniale tra coniugi (Tribunale di Perugia n. 1604/2018 del 4 dicembre 2018). Nelle motivazioni della decisione, il Tribunale perugino ha, tra l'altro, confermato che sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario anche laddove solo uno dei due coniugi conservi l'esclusiva proprietà dei beni immobili conferiti.*

Il Fondo Patrimoniale costituisce un patrimonio separato, i cui beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Da ciò consegue che l'esecuzione sui beni del Fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Secondo costante giurisprudenza, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto compiuto dal debitore che sia pregiudizievole alle sue ragioni (cd. inefficacia relativa).

In tale contesto è intervenuta la sentenza del Tribunale di Perugia che si commenta.

Nella fattispecie concreta, la società attrice, una finanziaria monegasca, conveniva in giudizio i coniugi perugini per sentire accertare dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia dell'atto di costituzione di Fondo Patrimoniale e contestuale conferimento nello stesso di immobili di esclusiva proprietà del marito, sussistendone i presupposti ex art. 2901 c.c. della scientia damni ed eventus damni.

Il Tribunale di Perugia, accertata la sussistenza di un credito di natura giudiziale della società attrice nei confronti di uno dei due coniugi costituenti il Fondo Patrimoniale, rilevava, nel merito, che nella fattispecie concreta erano sussistenti i presupposti

processuali richiesti dalla norma richiamata, effettuando ampi richiami alla giurisprudenza, anche di legittimità, ormai consolidate in materia.

Più precisamente, sul punto il Tribunale rilevava che *“deve ritenersi sussistente l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile ed incerta l’esazione del suo credito”*.

Proseguendo, il Giudice monocratico dava atto che nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia del Fondo Patrimoniale costituito da entrambi, si delinea un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ancorché la proprietà dei beni sia, in via esclusiva, in capo ad uno solo dei costituenti il Fondo. Ciò, in quanto, in ogni caso, l’altro coniuge è *“beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda di revocatoria (Cassazione civile, Sez. VI, 01/06/2018, n. 14079)”*.

Peraltro, sul medesimo profilo, proseguendo nell’articolazione delle proprie motivazioni, il Tribunale di Perugia dava anche atto dell’irrelevanza, per quanto di interesse in relazione agli effetti dell’azione revocatoria intentata, della previsione secondo cui, in deroga al disposto di cui all’articolo 168 cc., i beni immobili conferiti sarebbero restati di esclusiva proprietà del coniuge conferente pur se destinati *“a far fronte ai bisogni della famiglia ex art. 167 c.c.”*.

In ragione di quanto sopra il Tribunale ha dunque ritenuto inefficace nei confronti della società attrice, creditore particolare del coniuge, la costituzione del Fondo Patrimoniale ed il conferimento di beni immobili nello stesso, condannando ambedue i coniugi, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice.

## News dallo Studio

### Incontro con il collega Avv. Bhmesh Verma.

L’8 novembre scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare l’avvocato Bhmesh Verma, managing partner dello Studio Corp Comm Legal di New Delhi (India), con il quale il nostro Studio ha in più occasioni collaborato per questioni commerciali che hanno interessato nostri clienti in India.

L’incontro, oltre a rafforzare la nostra conoscenza personale ed a confermare la preparazione e professionalità del collega è stato una proficua occasione per apprendere, in un’ottica prevalentemente legale ma senza tralasciare gli importanti elementi economici e culturali dei due paesi, le prospettive, le potenzialità e i punti di incontro dei nostri diversi ordinamenti.

\*\*\*

### Lo Studio Bonora all’Annual Conference dell’International Bar Association in Seoul.

In data 22-27 settembre 2019 si è tenuta a Seoul, Sud Korea, la Conferenza Annuale dell’International Bar Association (IBA), organizzazione mondiale di professionisti del settore legale, di associazioni forensi (bar) e di avvocatura (law society) con oltre 80.000 avvocati e circa 200 associazioni forensi e di avvocatura dislocati in tutti i paesi del mondo fondata nel 1947. La Conferenza Annuale - evento centrale dell’IBA con oltre 200 sessioni in tutti i settori del diritto - quest’anno è stata organizzata in Seoul attirando ben 5.000 delegati provenienti da 120 paesi in rappresentanza di studi legali, società, governi e autorità di regolamentazione. Il nostro Studio è stato presente in Seoul tramite l’Avv. Daniele Giombini, membro effettivo dell’IBA. La partecipazione è stata l’occasione per lo scambio di conoscenze e relazioni a livello internazionale - a cui lo Studio è da sempre particolarmente attento - con particolare focus al settore del diritto societario ed M&A.

